

Vita quotidiana del minore online. Tra esigenze di tutela e limiti tecnologici*

Raffaele Giarda - Jacopo Liotta - Giovanni Rindi

Abstract

Scaricare un'applicazione, creare un profilo su un *social network*, ordinare la cena mediante un servizio di consegna a domicilio, acquistare prodotti fisici su *marketplace* o contenuti digitali all'interno di *shop online*, iscriversi ad un servizio di *streaming* audio o video. Tutte queste attività hanno una serie di caratteristiche in comune: (i) si svolgono online, (ii) possono essere effettuate da chiunque possieda uno *smartphone* o un computer e una connessione ad Internet, e (iii) presuppongono la conclusione di un contratto tra chi fornisce il bene/servizio e chi lo acquista. Se è vero che, già di per sé, queste condizioni offrirebbero spunti interessanti per l'analisi delle dinamiche giuridiche sottese, ciò è ancor più vero se, oltre ai punti di cui sopra, se ne aggiungesse un altro: (iv) l'utente è minore d'età. Con la presente riflessione, si tenta di affrontare alcune delle tematiche più stimolanti relative alla possibilità per i minori di concludere validamente negozi giuridici online, e di ragionare circa l'applicabilità di talune eccezioni, quali quella delle frodi e degli atti minuti di vita quotidiana, anche in contesti digitali.

Downloading an application, creating a profile on a social network, ordering dinner through a delivery service, buying physical products on marketplaces or digital content within online shops, subscribing to an audio or video streaming service. All of the above activities have at least three characteristics in common: (i) they take place online, (ii) they can be carried out by anyone with a smartphone or a computer and an Internet connection, and (iii) they require the entering into of a contract between the goods/services provider and the user/buyer. It goes without saying that the above conditions would already offer interesting grounds for the analysis of the surrounding legal aspects. However, things get more complex as we add another point to those mentioned above, namely: (iv) the user is underage. Through this analysis, we attempt addressing some of the most challenging issues around the possibility for minors to validly carry out transactions online, and discussing around the applicability of certain exceptions, such as frauds and minute acts of daily life, also in digital contexts.

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio "a doppio cieco". L'articolo è frutto dell'opera collettiva dei tre autori. Raffaele Giarda è Partner e Global Head TMT dello studio Baker McKenzie; Jacopo Liotta era Senior Associate dello studio Baker McKenzie al tempo della redazione dell'articolo; Giovanni Rindi è Junior Associate dello studio Baker McKenzie

Sommario

1. Il contratto del minore nel mondo digitale. - 2. Tutela giuridica del minore e mondo digitale. - 3. Conclusioni

Keywords

tutela dei minori - contratti online - social network - Internet - capacità d'agire

1. Il contratto del minore nel mondo digitale

1.1. “Mamma ho comprato un divano”

Nel corso degli ultimi anni, sono spesso assurti agli onori delle cronache titoli che riportano notizie di giovani di età variabile - ma sempre al di sotto dei diciotto anni - che effettuano acquisti *online* per il tramite dei conti bancari dei propri genitori. Questo shopping minorenni ha visto bambini acquistare beni o servizi tra i più disparati, anche se è il mondo dei giochi l'area nella quale si sono registrate le spese più elevate¹. Ad accomunare tali acquisti è la mancanza di consapevolezza dei genitori (o di chi ne fa le veci) rispetto al momento in cui le compravendite sono effettuate, unitamente alla sorpresa nello scoprire poi i relativi addebiti. Molti di loro, una volta acquisita la conoscenza della transazione economica, si appellano ai *provider* dei servizi o delle piattaforme per ottenere chiarimenti, rassicurazioni, rimborsi, nell'intento di sanare ciò che è percepito come ingiusto. Sebbene una buona parte degli acquisti in parola sia in effetti compiuta in esito ad un complesso di errori (per cui, ad esempio, il bambino cliccava più o meno casualmente sull'interfaccia video del dispositivo fino alla conclusione dell'operazione di compravendita), un'altra (cospicua) parte è invece effettuata coscientemente e consapevolmente da parte del minore che desiderava ottenere il beneficio derivante dalla relativa spesa.

La domanda che sorge quindi spontanea è se si tratti di acquisti validi o meno.

In tutte le situazioni sopra prospettate, l'apparente clamorosità che ad esse si collega sembra derivare dalle ingenti spese sostenute dai genitori o tutori a causa degli acquisti effettuati, più o meno consapevolmente, dai figli o dalle persone minorenni soggette alla loro tutela. A ben vedere, però, non è tanto la percepita “ingiustizia” della *deminutio patrimoniale* a configurare l'aspetto essenziale di queste fattispecie, quanto piuttosto la possibilità che lo strumento e le modalità concrete attraverso cui tali spese sono realizzate configurino un negozio valido o meno.

La spesa sostenuta altro non è, infatti, che la conseguenza della conclusione di un contratto da parte di un soggetto (il minore) in un contesto come quello digitale nel quale – a differenza del mondo “fisico” o “tangibile” – stipulare contratti può avvenire

1. ¹ Per citare alcuni casi, ben esemplificati dai titoli dei giornali, Z. Kleinman, *My son spent £3,160 in one game*, in *bbc.com*, 15 luglio 2019; M. Garske, *Tech-Savvy San Diego Toddler Accidentally Buys \$430 Couch While Playing With Mom's Phone*, in *NBC San Diego*, 28 giugno 2019; Z. Kleinman, *The kids emptied our bank account playing Fifa*, in *bbc.com*, 9 luglio 2019.

attraverso azioni inconsapevoli. Si pensi, ad esempio, ai termini e alle condizioni cui sovente si presta il proprio assenso ogniqualvolta si scarica una *app* sul proprio dispositivo mobile o quando si effettuano acquisti su un *marketplace online* oppure, ancora, quando semplicemente si decide di utilizzare un *social network*. A regolare il rapporto tra l'utente e il *provider* del servizio è un contratto, concluso per tramite di *click & tap*². In questi termini, appare dunque con evidenza la mole di contratti che stipuliamo navigando nel mondo digitale. Ed è per tale ragione che ciò che in questa sede si intende analizzare non è tanto se l'acquisto effettuato dal minore sia suscettibile di esecuzione nel mondo "reale", quanto piuttosto se i contratti stipulati dai minori per il tramite di Internet siano contratti stipulati validamente.

1.2. Il minore: capacità giuridica e capacità di agire

L'analisi di questo fenomeno verterà, in particolar modo, sui contratti per l'acquisto di beni o servizi. Al fine della valida conclusione di tali negozi, risulta innanzitutto necessario che le parti siano entrambe munite della capacità di agire, ossia che possano validamente disporre dei propri diritti e, dunque, possano stipulare negozi produttivi di effetti nella loro sfera giuridica. La circostanza per cui il contratto è stipulato *online*, infatti, non impedisce l'applicazione della disciplina ordinaria del negozio giuridico, salvo l'ingresso di regole ulteriori derivanti dal particolare contesto in cui il contratto è stipulato³.

Il minore, che di regola ha piena capacità giuridica, e quindi è certamente idoneo ad essere titolare di posizioni soggettive, ossia può essere titolare di diritti e obblighi, non è però capace di disporne.⁴ Dal momento della nascita sino al raggiungimento della maggiore età, l'individuo vive quindi in una peculiare condizione, caratterizzata dalla costante tensione tra categorie giuridiche e realtà fattuale. L'equilibrio tra queste due condizioni – staticità delle categorie giuridiche e fluidità della vita reale (specialmente di quella digitale) – si traduce in un forte condizionamento della vita del minore, non solo da un punto di vista strettamente giuridico, ma anche, e soprattutto, in considerazione delle prospettive di vita nella collettività⁵.

² E. Tosi, *Contenuti digitali e nuovi consumi: riflessi giuridici dell'innovazione tecnologica sul diritto dei contratti e della responsabilità civile*, in Id. (a cura di), *La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico*, Milano, 2012; M.P. Pignalosa, *Contratti a distanza e recesso del consumatore*, Milano, 2016, 253 ss.

³ Tra cui, ad esempio, le regole contenute nel Codice del Consumo – si veda il paragrafo 2.1 per un approfondimento sul tema.

⁴ M. Balloriani - R. De Rosa - S. Mezzanotte, *Manuale breve di diritto civile*, Milano, 2019. In talune situazioni puntualmente individuate dalla legge, anche al minore è accordata la possibilità di porre in essere negozi giuridici che presupporebbero, in via ordinaria, l'acquisizione della capacità di agire. Come è possibile, infatti, che la capacità di agire sia attenuata o persa anche a seguito del raggiungimento della maggiore età, così è possibile che tale capacità sia ritenuta sussistente anche prima dei diciotto anni. Ad esempio, il minore che ha compiuto sedici anni (i) ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (art. 108, l. 633/1941); (ii) può riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250, c. 5, c.c.); (iii) previa autorizzazione del tribunale, può contrarre matrimonio (art. 84 c.c.).

⁵ F. Giardina, *Art. 2*, in A. Barba - S. Pagliantini, *Commentario del Codice Civile*, Milano, 2012: «Se la capacità giuridica individua nel soggetto il punto di riferimento essenziale per l'attribuzione e l'imputazione di

Il condizionamento deriva, in parte, dalla tutela sociale che il legislatore ha predisposto a favore del minore proprio in virtù della sua maggiore fragilità, in quanto soggetto che non ha ancora raggiunto la maturità necessaria per comprendere appieno la portata degli atti dispositivi dallo stesso compiuti, né tantomeno in grado di costituire parte attiva nelle dinamiche delle transazioni giuridiche⁶. D'altra parte, il minore ben può essere il destinatario di atti o fatti giuridicamente rilevanti, a nulla valendo la sua presunta immaturità o l'esigenza di una sua maggiore protezione⁷.

1.3. Il contratto stipulato dal minore

Ciononostante, nulla impedisce che nella realtà quotidiana il minore possa comunque compiere atti dispositivi che esulano dai limiti della capacità di agire.

Ciò, a maggior ragione, se si considera che l'individuo, anche se minore, ben può essere in possesso della capacità di intendere e di volere (la c.d. capacità naturale). Tant'è vero che si ritiene che laddove il minore concluda un contratto di acquisto di determinati beni o servizi, il minore – anche se privo della capacità di agire – sostanzialmente non fa altro che operare validamente in rappresentanza dei propri genitori (cfr. paragrafo 1.4 che segue) purché sia in possesso della capacità di intendere e di volere⁸. Ciò, del resto, è in linea con quanto dispone l'art. 1389 c.c.: ai fini della validità del contratto concluso dal rappresentante, è necessaria infatti la capacità di agire (ossia la capacità legale) del rappresentato, non del rappresentante. Quest'ultimo, dunque, dovrà avere la capacità di intendere e di volere (come detto, la capacità naturale), ma potrà anche essere legalmente incapace. E l'incapacità legale potrà dunque derivare anche soltanto dalla minore età.

In ogni caso, in risposta all'eventualità del compimento, da parte del minore, di atti dispositivi non rientranti nelle proprie facoltà – vuoi per mancato possesso della capacità naturale (nell'ipotesi appena menzionata) vuoi per mancato possesso della capacità di agire (negli altri casi) – l'ordinamento ha predisposto specifiche tutele: (i) l'art. 428 c.c., che disciplina la stipula di atti negoziali da parte di un soggetto che, al momento del loro compimento, si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere (la c.d. incapacità naturale)⁹; e (ii) l'art. 1425 c.c., che disciplina il caso in cui una delle parti si trovi in una condizione di incapacità legale di agire.

effetti giuridici, la capacità legale di agire riconosce nel soggetto il motore degli effetti giuridici, colui che li produce, li modifica, li estingue».

⁶ In generale, la condizione in cui si trova il minore d'età è considerata come una incapacità assoluta di gestione del proprio patrimonio, per quanto riguarda sia gli atti negoziali che quelli non negoziali. Con riferimento agli atti negoziali, il minore è sostituito dai genitori o da chi esercita su di esso la potestà genitoriale. Vedi F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2011, 121 ss.

⁷ Il cd. iato tra diritto e realtà, come menzionato da M. Cinque, *Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità*, Padova, 2007.

⁸ F. Caringella - L. Buffoni, *Manuale di diritto civile*, Roma, 2013; E. Andreola, *Gli acquisti online del minore tra invalidità dell'atto e responsabilità dei genitori*, in *Contr. e impr.*, 2, 2018, 953 ss.

⁹ È in ogni caso richiesto che l'atto negoziale compiuto dall'incapace naturale debba procurare un grave pregiudizio nei confronti dell'autore (nel caso di atti unilaterali) nonché costituire il risultato della mala fede dell'altro contraente (nel caso dei contratti).

In entrambi i casi si prevede, a favore del soggetto incapace, l'annullabilità dell'atto compiuto, il quale sarà dunque provvisoriamente produttivo di effetti, finché l'incapace (o chi per esso è legittimato all'azione di annullamento, ad es. il legale rappresentante) ne chiederà l'annullamento, cui conseguirà l'eliminazione degli effetti prodotti¹⁰. L'annullabilità del contratto concluso dal minore prescinde dalla valutazione circa la sua incapacità di discernimento o immaturità: essa si comporta, pertanto, come una presunzione assoluta di incapacità (non ammette prova contraria), anche in considerazione del fatto che il contraente capace di agire avrebbe comunque potuto verificare o accertare che la controparte fosse (almeno) maggiorenne¹¹.

Se al contrario si ammettesse la possibile esistenza di una capacità di discernimento in capo al minore - ossia una maturità tale da consentire al minore di giudicare compiutamente le proprie azioni e le loro conseguenze - finiremmo per interrogarci sulla esclusione dell'annullabilità quale presunzione assoluta.

A tale riguardo, si deve notare come il legislatore, pur avendo individuato un'età per l'acquisto della capacità di agire e avendo definito il momento in cui si consegue la capacità giuridica, non ha invece identificato le caratteristiche specifiche della capacità di discernimento¹².

In tal modo, il legislatore ha previsto una formula aperta tale per cui, non potendosi aprioristicamente riconoscere una capacità di discernimento in capo al minore, spetterà al giudice esprimere, di volta in volta, un giudizio in ordine all'esistenza o meno della capacità stessa¹³.

Dunque, non parrebbe potersi ragionare in termini di effettiva incidenza o meno della capacità di discernimento nei casi in cui il giudice debba decidere in ordine all'annullabilità del contratto concluso dal minore.

Le eccezioni: raggiri del minore e atti minuti della vita quotidiana

Il regime di annullabilità degli atti compiuti dal minore, come sopra delineato, soggiace ad un duplice ordine di eccezioni. Da un lato, una eccezione stabilita dalla legge, all'art. 1426 c.c., rubricata come raggiri usati dal minore, e, dall'altro, una eccezione di carattere extra-legislativo, cristallizzatasi nella prassi e confluita nella novella della disciplina dell'amministrazione di sostegno, ossia quella relativa alla categoria degli atti minuti della vita quotidiana.

L'art. 1426 contiene la prima eccezione al regime di annullabilità dei negozi giuridici compiuti dal soggetto incapace¹⁴. Stabilisce che non sono annullabili gli atti compiuti

¹⁰ F. Giardina, *Art. 2*, cit.. In aggiunta, il novero degli atti considerati annullabili *ex art. 1425* non include solo quelli compiuti dal minore. Come precisato in F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., si tratta anche di tutti gli atti compiuti «dal minore non emancipato da solo ovvero, in caso di emancipazione, senza l'assistenza del curatore o senza l'autorizzazione del giudice tutelare e, se del caso, del tribunale se di straordinaria amministrazione ovvero ancora dal tutore o dai genitori senza le debite autorizzazioni del giudice tutelare o del tribunale».

¹¹ F. Gazzoni, *ibidem*.

¹² Giova, tuttavia, precisare che il tema non è del tutto estraneo all'ordinamento italiano: alcuni riferimenti, infatti, sono raccolti nel Libro I del codice civile. In particolare, si vedano, gli artt. 250, 252, 262 sul riconoscimento dei figli "fuori dal matrimonio", gli artt. 315 *bis*, 316, 336 e 336 *bis* sui diritti e doveri dei figli, nonché gli artt. 337 *octies*, 348 e 371.

¹³ P. Stanzione, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975.

¹⁴ Tra gli altri, F. Caringella - L. Buffoni, *Manuale di diritto civile*, cit.; E. Andreola, *Gli acquisti online del*

dal minore che ha occultato la propria età fingendosi maggiorenne e, dunque, simulando di poter validamente concludere tali atti. Tale regime è diretto proprio a tutelare l'affidamento della controparte che sia incorsa in errore a fronte dei raggiri usati dal minore: una *ratio* non dissimile da quella che sta alla base della disciplina dell'errore riconoscibile in cui, appunto, è evidente la tutela dell'affidamento della parte che, in relazione alle circostanze del contratto, non avrebbe potuto individuare l'errore.

Tuttavia, perché sia applicabile tale norma specifica, non sarà sufficiente che il minore dichiari semplicemente di essere maggiorenne. È infatti richiesto che il minore ponga in essere un comportamento attivo e positivo diretto non solo ad occultare la propria età alla controparte, ma anche ad eludere le attività di accertamento di quest'ultima¹⁵. D'altronde, la *ratio* di questa norma si rivela chiaramente anche prendendo in considerazione l'agire del minore in una veste più pragmatica: se il minore è stato in grado di porre in essere raggiri, tali da ingannare la controparte (adulta e capace), sarà allo stesso modo in grado di poter compiere un negozio giuridico senza la tutela offerta dall'ordinamento¹⁶: un principio che può essere riassunto nella formula «*malitia supplet aetatem*»¹⁷.

La seconda tipologia di eccezione è quella degli “atti minuti della vita quotidiana”, la quale si differenzia dalla disciplina di cui sopra sia per le finalità sottese sia per l'inquadramento giuridico. Mentre l'art. 1426 soddisfa un'esigenza di tutela dell'affidamento del contraente capace nei confronti del minore che agisce in maniera fraudolenta, la disciplina degli atti minuti consente agli incapaci di essere ammessi a partecipare al consesso del vivere sociale, legittimando il compimento di quegli atti che, proprio per la loro modesta entità, sono indifferenti alle esigenze di tutela dell'incapacità e, per tale motivo, non rientrano nella disciplina dell'art. 1425¹⁸.

Tuttavia, il carattere di regola sociale, consuetudinaria e spontanea, di questa peculiare disciplina – anche in mancanza di una chiara definizione normativa – non consente di individuare con precisione i contorni di tale tipologia di atti. A conferma di ciò, si aggiunge anche la pressoché totale assenza di giurisprudenza sul punto specifico¹⁹.

minore tra invalidità dell'atto e responsabilità dei genitori, cit., 953.

¹⁵ R. Garofoli - M. Iannone, *Codice civile e leggi complementari*, Piacenza, 2015 e R. Giovagnoli, *Codice civile annotato con la giurisprudenza*, Milano, 2019. Per una rassegna di alcune decisioni giurisprudenziali in merito, Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2012, n. 11191; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 1954, n. 2616; Pretura Roma, 31 gennaio 1967; Trib. Roma, 11 marzo 1961.

¹⁶ F. Caringella - L. Buffoni, *Manuale di diritto civile*, cit. Per un ulteriore punto di vista, si veda G. Anzani, *Capacità di agire e interessi della personalità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 509 ss., secondo cui i raggiri mediante i quali il minore occultata la propria minore età sono inoltre dimostrazione del possesso della capacità d'intendere e di volere anche di un soggetto che è legalmente incapace.

¹⁷ E. Andreola, *Gli acquisti online del minore tra invalidità dell'atto e responsabilità dei genitori*, cit., 953.

¹⁸ E. Carbone, *Contrattualità quotidiana e dignità della persona*, in *Riv. Dir. Civ.*, 5, 2019, 1086. Il compimento di tali atti minuti da parte dell'incapace consente allo stesso di partecipare alla vita di relazione nonché di esprimere la propria personalità; si veda anche C.M. Bianca, *Diritto civile, I, La norma giuridica, I soggetti*, Milano, 2002 e G. Anzani, *Capacità di agire e interessi della personalità*, cit.

¹⁹ Come chiarito da G. Alpa, *I contratti del minore. Appunti di diritto comparato*, in *Contratti*, 5, 2004, 517, l'esiguità della giurisprudenza sul tema lascia intendere che «la scarsa rilevanza economica del singolo atto, l'agevole sistemazione dei conflitti in via conciliativa, l'eccessivo costo del ricorso alla macchina della giustizia o, più semplicemente, il difetto di interesse a invalidare il contratto tendano da un lato a scoraggiare la litigiosità, dall'altro a riflettere un universo sommerso di rapporti che prosperano senza

L'eccezione consiste, dunque, nel sopperire alle limitazioni imposte dal regime di incapacità di agire cui i minori (e più in generale i soggetti incapaci) sono sottoposti, consentendo loro di compiere atti che presentino determinate caratteristiche che la dottrina ha tentato di enucleare: la scarsa importanza economica, l'irrilevanza patrimoniale oppure, ancora, il ridotto impatto su interessi meritevoli di tutela²⁰.

A titolo di esempio, sono comunemente riconosciuti come rientranti nella categoria degli atti minuti della vita quotidiana l'acquisto, da parte dell'incapace, di beni e servizi quali generi alimentari, cancelleria, carte da gioco, giornali. Alcuni autori estendono l'applicabilità di questa disciplina anche ad acquisti di natura economicamente più rilevante, quali gli acquisti di videogiochi o di capi d'abbigliamento, soprattutto in quanto atti strumentali all'espressione della personalità del minore e funzionali all'estrinsecazione della sua individualità²¹. Come abbiamo visto, questi atti possono avere sovente una natura patrimoniale di una certa consistenza e possono essere validamente compiuti purché non pregiudizievole per il minore stesso²².

Per quanto concerne l'inquadramento giuridico di questa peculiare disciplina, si ritiene che la validità dell'atto minuto compiuto dal minore tragga origine, a livello argomentativo, dall'applicazione dell'istituto della rappresentanza, e in particolare dall'art. 1389 c.c. Il minore in possesso della capacità naturale conclude contratti in qualità di rappresentante del genitore, che a sua volta diviene titolare delle obbligazioni assunte dal minore stesso. I contratti di cui si è detto nel paragrafo precedente, ossia quelli per l'acquisto, ad esempio, di carte da gioco, giornali, videogiochi, sarebbero dunque imputati al genitore e non al minore. È proprio mediante questa *fictio* giuridica che si tende a giustificare la disciplina degli atti minuti²³.

Inoltre, grazie all'introduzione del novellato art. 409 c.c., in materia di amministrazione di sostegno – che prevede espressamente la possibilità del beneficiario di compiere in ogni caso tutti gli atti che siano necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana²⁴ – si è ritenuto di poter estendere in via analogica tale disciplina anche al minore, non tanto in via di *analogia legis* quanto di *analogia iuris*, in relazione dunque al principio sotteso a tale disposizione²⁵.

creare problemi di qualche consistenza». Sul punto, cfr. anche R. Caterina, *Le persone fisiche*, Torino, 2016.

²⁰ R. Caterina, *Le persone fisiche*, cit., 38 ss.; E. Carbone, *Contrattualità quotidiana e dignità della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 5, 2019, 1086. Come in G. Alpa, *I contratti del minore*, cit., 517, quando si tratta «piccole spese, affari bagatellari, servizi di modesto importo economico», l'inquadramento normativo dell'incapacità di agire del minore appare «da un lato effetto di una vera e propria superfetazione dei principi sistematici e dall'altro un corredo eccessivo e d'impaccio alla normale soddisfazione dei bisogni della vita».

²¹ Tra gli altri, si veda G. Alpa, *ibidem* e G. Anzani, *Capacità di agire e interessi della personalità*, cit.

²² F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, cit.

²³ In particolare se si considera che la spendita del nome del rappresentato ben può essere tacita o presunta, si veda F. Caringella - L. Buffoni, *Manuale di diritto civile*, cit.

²⁴ Sebbene la norma non parli espressamente di atti “minuti” bensì di atti “quotidiani”, si ritiene che il carattere di minutezza sia implicitamente ricompreso nel carattere della quotidianità in quanto gli atti “maggiori” sono per loro natura atti non comuni né tantomeno quotidiani. In merito, si veda E. Carbone, *Contrattualità quotidiana e dignità della persona*, cit., 1086. Per l'ammissibilità dell'applicazione analogica dell'art. 409 anche ai minori, R. Caterina, *Le persone fisiche*, cit., 42.

²⁵ In particolare, si configura «la contrattualità quotidiana, nella dimensione minima di natura oggettiva, mezzo essenziale delle relazioni sociali, materia di un diritto inviolabile, garantito dall'art. 2 Cost., in

2. Tutela giuridica del minore e mondo digitale

Sembra dunque essersi consolidata una sorta di area giuridica e sociale in cui i minori hanno a disposizione una “libertà d’azione” più ampia rispetto a quella che l’ordinamento a prima vista sembrerebbe garantire loro. Tuttavia, con la nascita e la diffusione di Internet ed il progressivo trasferimento nel mondo digitale di attività commerciali e non, molti dei principi sviluppati e sedimentati in un mondo che poteva contare su una unica realtà fenomenica e sul controllo *de visu* della capacità di agire del soggetto ora vacillano²⁶.

In effetti, se prima il minore acquistava beni e servizi presso l’edicolante o il negoziante dell’alimentari del quartiere, ora i medesimi acquisti possono essere agilmente effettuati su altrettante piattaforme online. È richiesto dunque il compimento di un esercizio ermeneutico diretto a calare nel mondo digitale le eccezioni che l’ordinamento aveva individuato avendo in mente contesti più tradizionali e confini più delimitati.

2.1. Il contratto telematico

Come brevemente accennato, l’evoluzione tecnologica ha portato ad un vero e proprio cambio di paradigma in relazione alle modalità mediante le quali si rapportano professionisti e consumatori e, conseguentemente, ha determinato l’adozione di forme contrattuali in grado di assecondare tali nuove interrelazioni²⁷. Il novello contesto informatico consente, infatti, la stipula di contratti con forme innovative e modalità fino a ieri inconsuete²⁸. Non per altro, ci si riferisce non solo al contratto telematico / informatico, ma anche al contratto a distanza, proprio in ragione dell’assenza delle parti nel medesimo luogo al momento della stipula²⁹. Inoltre, l’immaterialità del negozio, oltre che delle parti, consente all’utente di usufruire, con sempre maggiore facilità, di servizi nonché di accedere a *marketplace* generalisti ove è possibile acquistare pressoché qualsiasi prodotto. La semplicità di accesso a tali piattaforme ha moltiplicato, negli anni, il numero di negozi giuridici che la persona media fino all’avvento di Internet

funzione dello svolgimento della personalità». Così E. Carbone, *ibidem*.

²⁶ Si pensi, ad esempio, alle conseguenze dell’avvento del digitale nel mondo dell’intrattenimento e nei correlati sistemi giuridici di tutela dell’opera creativa. Se il diritto d’autore tutela la concretizzazione materiale dell’idea, *quid iuris* quando viene a mancare tale rappresentazione concreta? Per un approfondimento sul tema si veda, ad esempio, A. Sirotti Gaudenzi, *Il nuovo diritto d’autore*, Rimini, 2018, E. Prosperetti, *L’opera digitale tra regole e mercato*, Torino, 2013.

²⁷ Per coerenza espositiva e affinità argomentativa, faremo riferimento al contratto stipulato tra professionisti e consumatori, tralasciando le tematiche afferenti alla contrattualità telematica nel mondo *business to business*.

²⁸ A. Cavalloni, *Il contratto telematico: profili generali*, in G. Cassano - G. Scorza - G. Vaciago (a cura di), *Diritto dell’Internet. Manuale operativo*, Padova, 2013.

²⁹ Si parla anche di contratto stipulato fuori dai locali commerciali, ad evidenziare sì la compresenza di interessi convergenti alla stipula, ma anche allo stesso tempo la lontananza tra le parti. A tale proposito, si veda A. Cavalloni, *Il contratto telematico: profili generali*, cit., secondo cui si può definire contratto telematico quel contratto «concluso tra soggetti collocati a distanza tra loro mediante l’utilizzo di computer o altri dispositivi telematici connessi in rete», nonché M.P. Pignalosa, *Contratti a distanza e recesso del consumatore*, cit., che rimanda al concetto di contratto *inter absentes*.

poteva compiere in un determinato arco di tempo.

In un primo momento, ci si è interrogati in ordine alla possibilità di concludere contratti per il tramite di terminali telematici e, successivamente, si è ragionato sulle regole che potessero essere applicate nel caso concreto o, per meglio dire, sull'applicabilità o meno delle regole di cui al libro IV del codice civile anche a tali rapporti, le cui peculiarità sembrerebbero allontanarli significativamente dalla concezione tradizionale di contratto³⁰. Al riguardo, è emerso in breve tempo che nulla ostava all'applicazione di tali regole, salvo la naturale diffidenza verso l'ignoto e la necessità di svolgere le opportune valutazioni interpretative³¹.

A supporto e integrazione dell'applicabilità della disciplina relativa ad obbligazioni e contratti stabilita nel codice civile, sono stati inoltre previsti ulteriori accorgimenti per garantire un equilibrio più equo nel rapporto contrattuale telematico, proprio in ragione delle peculiari condizioni di conclusione dei contratti a distanza; ci si riferisce, anzitutto, alle norme contenute nel Codice del Consumo per il caso dei contratti stipulati tra professionisti e consumatori. Oggetto nel tempo di molteplici modifiche ed aggiornamenti, oggi il Codice del Consumo contiene la principale disciplina di riferimento per i numerosi contratti stipulati *online* dal consumatore per l'acquisto di beni o di servizi, sia fisici che digitali³².

L'utente-consumatore digitale oggi può dunque usufruire di un quadro normativo chiaro nella contrattazione con il professionista digitale, che consente di bilanciare le asimmetrie informative legate all'uso delle nuove tecnologie informatiche³³. In questa realtà, l'utente diventa ancora di più la "parte debole" proprio a causa dell'assen-

³⁰ Si fa riferimento in particolare a N. Irti, *Scambi senza accordo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2, 1998, 347 ss. Tra i vari aspetti oggetto di discussione, in particolare, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sui requisiti di forma, luogo di stipula e sottoscrizione; si veda, con riferimento alle questioni relative alla forma, al luogo e all'oggetto del negozio, E. Tosi, *Contenuti digitali e nuovi consumi: riflessi giuridici dell'innovazione tecnologica sul diritto dei contratti e della responsabilità civile*, cit. Ancora con riferimento al luogo, F. Bravo, "Domain names" e luogo di conclusione dei contratti telematici, in *Contratti*, 4, 2004, 415 ss. Riguardo alla possibilità di sottoscrivere clausole vessatorie con firma elettronica, interessante la nota a sentenza di V. Pandolfini, *Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma (elettronica)? – il commento*, in *Contratti*, 1, 2013, 41, da leggere in contrasto con la successiva decisione del Trib. Napoli 13 marzo 2018, n. 2508.

³¹ Sull'adattabilità delle norme del codice civile alla conclusione del contratto telematico, si veda M.P. Pignalosa, *Contratti a distanza e recesso del consumatore*, cit., proprio in ragione dei numerosi rinvii effettuati al codice civile stesso sia dal Codice del Consumo che dal d.lgs. 70/2003. In generale, si fa riferimento al principio di autonomia contrattuale delle parti sancito dall'art. 1322 c.c. a sostegno della possibilità per le parti di stipulare un negozio giuridico in rete. Con particolare riferimento al mondo del commercio elettronico, ad esempio, si è dovuto effettuare un passo interpretativo in più nel senso di qualificare la messa in vendita di prodotti all'interno di *marketplace online* come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., in combinato disposto con l'art. 1326 c.c. A tale riguardo, si veda M.P. Pignalosa, *ibidem*, e G. Salito, *La compravendita tra tradizione ed innovazione: negozi virtuali e acquisti da app*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2020, 196.

³² Al Codice del Consumo si affianca poi il d.lgs. 70/2003, che attua la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il quale fornisce il quadro normativo applicabile nel caso di contratti telematici tra professionisti. Per un'analisi comparativa tra alcuni aspetti previsti da queste due normative, si veda M.P. Pignalosa, *Contratti a distanza e recesso del consumatore*, cit.

³³ Si parla in questo caso di asimmetrie informative, valutative, di potere contrattuale ed organizzative, O. Calliano, *I diritti dell'acquirente online e dell'utente di servizi telematici. Dalla normativa comunitaria al diritto europeo telematico*, in E. Tosi (a cura di), *La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico*, cit.

za fisica della controparte contrattuale e in funzione dell'impossibilità di negoziare i contenuti dell'accordo da stipulare. È prassi consolidata nel mercato *online* quella di sottoporre l'acquisto di beni o servizi a termini e condizioni standardizzati per il pubblico, con l'applicazione di clausole spesso mutate da tradizioni normative straniere³⁴. Proprio per compensare la posizione di eventuale svantaggio in cui si potrebbe trovare l'utente, sono pertanto imposti al professionista una serie di obblighi di natura informativa³⁵.

È in questo particolare contesto che si inserisce la possibilità per cui a concludere il contratto telematico sia il minore. Spesso, infatti, accade che le piattaforme di vendita di beni o di offerta di servizi siano indirizzate, o quantomeno accessibili, anche a soggetti minori d'età (si pensi ad esempio ai *social network* e alle piattaforme di *video streaming*). Stante la difficoltà nell'accertare l'età del contraente-utente, o la facilità con cui quest'ultimo potrebbe aggirare eventuali controlli, le tutele genericamente poste a favore del consumatore potrebbero non essere più sufficienti³⁶.

2.2. Raggiri del minore online

Come visto, la distanza tra i contraenti nelle dinamiche del contratto telematico contribuisce naturalmente ad aumentare l'incertezza circa l'identità della controparte-utente, da cui deriva il rischio che questa non sia effettivamente chi dica di essere³⁷. Oltre a una serie di ulteriori problematiche ad essa strettamente collegate, come ad esempio in tema di perseguibilità e punibilità di reati commessi per via telematica, questa circostanza offre ai minori d'età la possibilità senza precedenti di compiere atti e stipulare negozi, anche eventualmente mediante raggiri, che nella contrattazione *inter praesentes* sarebbero quantomeno sottoposti da parte dell'esercente-professionista a un vaglio, seppur sommario, diretto ad evitare la possibile annullabilità dell'atto medesimo (oltre, ovviamente, all'inopportunità della stipula del negozio medesimo)³⁸.

Tali raggiri devono assumere un carattere ulteriore rispetto alla mera dichiarazione

³⁴ Proprio al fine di assecondare le esigenze di uniformità e standardizzazione, è stato adottato un modello che si ispira alle condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c.; si veda sempre O. Calliano, *I diritti dell'acquirente online e dell'utente di servizi telematici*, cit. Tuttavia, non sono pochi i casi in cui l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato è intervenuta per sancire la vessatorietà di clausole contrattuali imposte da fornitori di servizi di *social network*, *marketplace*, servizi di trasporto, e altri.

³⁵ A tale riguardo, si veda G. Alpa - A. Catricalà, *Diritto dei consumatori*, Bologna, 2016 e E. Tosi (a cura), *La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico*, cit.

³⁶ Alcuni obblighi volti ad evitare l'accesso da parte di minori a contenuti non adatti a loro sono stati introdotti a livello comunitario e nazionale nel mondo dell'audiovisivo. In particolare, la recente modifica della direttiva 2000/31/CE, attuata mediante direttiva (UE) 2018/1808, impone l'adozione di misure adeguate per tutelare i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, in un'ottica di attrazione degli obblighi imposti a *player* tradizionali come i fornitori di servizi di trasmissione televisiva o i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.

³⁷ A tale proposito, si è parlato di "spersonalizzazione" della modalità di contrattazione. Si veda, M. Cinque, *Il minore e la contrattazione telematica tra esigenze del mercato e necessità di apposite tutele*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 19 ss.

³⁸ Si veda il paragrafo 1.4 sopra in materia di raggiri usati dal minore ex art. 1426 c.c.

di aver compiuto i 18 anni d'età, non essendo tale dichiarazione ostativa all'eventuale impugnazione dell'atto (art. 1426 c.c.). Fuori dai contratti *online*, i raggiri del minore possono constare, ad esempio, nella produzione e presentazione di un documento falsificato o nel camuffamento delle sembianze del minore stesso; nel mondo digitale, però, queste sono esigenze che, nelle dinamiche dell'architettura di Internet, risultano prive di significato.

Molti *provider* hanno dunque attuato sistemi specifici per assicurarsi che, nell'interazione con gli utenti, questi siano tenuti a fornire una dichiarazione *ad hoc* circa la loro età. Un esempio sono le cd. *tick-box* o i menu a tendina, attraverso cui l'utente ha la possibilità di dichiararsi maggiorenne o di indicare la propria età, al fine della creazione di un account, della stipula di un contratto di acquisto di beni o servizi, etc. Ebbene, il *vulnus* della questione sta proprio nella qualificazione di tale "clic" come mera dichiarazione o come vero e proprio raggirio ai sensi dell'art. 1426 c.c. Alcuni autori si sono persino chiesti se la stessa scelta di utilizzare Internet per stipulare un contratto possa essere qualificata come raggirio, per concludere infine che tale prospettazione non sia convincente³⁹.

Altri ritengono che la falsa indicazione da parte del minore circa la sua maggiore età possa determinare la non-annullabilità (e quindi la validità) del contratto - ovviamente nel caso in cui questo non possa essere qualificato come atto minuto - poiché tale indicazione è sostanzialmente qualificabile come un raggirio *ex art. 1426*, secondo periodo, c.c.⁴⁰.

Risulta dunque complesso operare una distinzione netta tra l'effettivo raggirio o la semplice dichiarazione nell'ambiente digitale, stante l'assenza di un esplicito obbligo, imposto ai *provider*, di verificare l'età della controparte. I *provider* stessi hanno nel tempo sviluppato prassi di mercato e standard comuni per i quali all'utente si richiede di fornire gli estremi delle proprie generalità, quali nome, cognome, età, numero di telefono, indirizzo email. Se è vero che si può pur sempre dichiarare il falso, è altrettanto vero che un contratto così stipulato potrebbe essere esposto ad ulteriori censure circa la sua legittimità.

D'altra parte, l'imposizione dell'obbligo di identificazione della controparte è spesso richiesta per ragioni ulteriori rispetto alla semplice certezza delle transazioni giuridiche. Si veda, ad esempio, l'art. 98-*undecies* del d.lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), come introdotto dalla riforma del 2021⁴¹, il quale impone agli operatori di identificare i propri clienti mediante un documento d'identità⁴², prima

³⁹ A. Gentili, *L'inefficacia del contratto telematico*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2000, 747.

⁴⁰ E. ANDREOLA, *Gli acquisti online del minore tra invalidità dell'atto e responsabilità dei genitori*, in *Contr. e impr.*, 2, 2018, 953. D'altra parte, c'è chi ritiene che la sostanziale impossibilità, imposta dalla contrattazione online, di verificare l'età effettiva dell'altro contraente, renda l'art. 1426 c.c. di minima rilevanza. A tale riguardo, si veda E. Battelli (a cura di), *Diritto privato delle persone minori d'età*, Torino, 2021, 119.

⁴¹ Si veda il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 207 contenente l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)".

⁴² Peraltro, il secondo comma dell'articolo in questione ha escluso dall'ambito di applicazione di tale obbligo le SIM destinate ad essere utilizzate per i servizi *IoT - Internet of Things* (Internet delle Cose). Si tratta, ad esempio, delle SIM utilizzate per fornire i servizi di *connected cars* o di *smart metering*, «installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non

dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda SIM. La richiesta del documento d'identità non è finalizzata all'identificazione dell'utente contraente in sé e per sé, quanto piuttosto all'identificazione dell'utente contraente ai fini di giustizia⁴³. L'avvento di Internet e di servizi di comunicazione indipendenti dalla SIM porta ad una sostanziale disconnessione rispetto a tale obbligo. Anche per tale ragione è possibile che, con l'introduzione del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, tale obbligo possa poi essere esteso anche ai cosiddetti fornitori di servizi di comunicazione interpersonale⁴⁴.

Al netto di tale caso specifico, vi sono state – e vi sono tutt'ora – iniziative dirette ad imporre un rigore ulteriore nell'identificazione delle controparti online⁴⁵. Il quasi-anonimato, caratteristica centrale ed essenziale di Internet – ma in questo caso inteso nella sua declinazione all'interno dei rapporti contrattuali nel mondo digitale – potrebbe essere in futuro eroso in favore di una maggiore *accountability* in capo agli utenti⁴⁶.

2.3. Atti minuti della vita quotidiana digitale

Si è visto come la qualifica di un negozio come atto minuto della vita quotidiana dipenda in effetti dal carattere esiguo delle prestazioni e come questa minutezza non sia declinata esclusivamente in termini di valore meramente economico, ma più ampiamente come impatto che l'atto negoziale produce nella sfera giuridica del minore⁴⁷. L'analisi sull'applicabilità della disciplina in questione non può dunque prescindere da una valutazione sulle conseguenze concrete che il minore subisce in esito alla stipula dell'atto. Se è vero che la conclusione di un negozio che obbliga il minore ad una spesa elevata potrà difficilmente essere considerata un atto minuto, altrettanto non potrà dirsi – con le dovute cautele – per i negozi in funzione dei quali il depauperamento patrimoniale sarà minimo. Il minore che, ad esempio, decidesse di farsi incidere un tatuaggio, a fronte di una spesa anche assai contenuta, si troverebbe tuttavia a doverne sostenere conseguenze potenzialmente illimitate nel tempo.

L'importanza di queste valutazioni assume connotati similmente rilevanti nel mondo

possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet».

⁴³ Si tratta dell'attività espletata dall'Autorità Giudiziaria ai fini di indagine o accertamento e repressione dei reati.

⁴⁴ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

⁴⁵ F. Micozzi, *Sarà il limite di età a bloccare l'uso improprio dei social network?*, in *wired.it*, 10 febbraio 2021. Inoltre, si veda il paper dell'Information Commissioner Office, *Age appropriate design: a code of practice for online services*, 2020.

⁴⁶ Si veda, a tale proposito, la progressiva adozione di standard di identificazione (quale il Sistema Pubblico di Identificazione Digitale - SPID) nell'ambito dei rapporti tra cittadino/utente e pubbliche amministrazioni, nonché la continua digitalizzazione dei servizi offerti da organismi amministrativi. Sebbene sia chiaro che la necessità di certezza circa l'identità dell'utenza derivi dalla particolare qualifica del provider (la P.A.), non mancano esempi di soggetti privati che richiedono i medesimi standard per l'accesso ai propri servizi (si veda, a tale proposito, la Determinazione AGID n. 166/2019).

⁴⁷ M. Cinque, *Il minore contraente*, cit., 98 ss.

del cosiddetto web 2.0⁴⁸. Molti dei negozi compiuti nel mondo “fisico” trovano senza difficoltà la loro controparte digitale. In tal senso, appare più agevole traslare le valutazioni già svolte con riferimento ai negozi tradizionalmente riconosciuti come atti minuti di vita quotidiana alle loro controparti digitali⁴⁹. Si veda ad esempio la possibilità di acquistare capi di abbigliamento, abbonamenti a servizi *streaming* musicali o video, oppure di ordinare un pasto, il tutto svolto interamente per il tramite di piattaforme online.

Ebbene, in questi casi, l’analogia tra le due fattispecie – quella digitale e quella fisica-tangibile – sembrerebbe consentire l’applicazione in via diretta delle medesime soluzioni già adottate. E quindi l’acquisto del capo di abbigliamento *online*, se contenuto in cifre che, in relazione alla situazione economica del minore, non incidono negativamente sul suo patrimonio, ben potrà essere qualificato come atto minuto della vita quotidiana, similmente a quanto accade per gli acquisti effettuati in negozio. Un’argomentazione analoga potrà svolgersi per il minore che ordini un pranzo, una merenda o una cena tramite una delle (ormai) numerose *app* di *delivery*, ancorché in questo caso esiste il rischio che il minore riesca ad accedere a prodotti che gli sarebbero preclusi nel mondo reale (es. alcool, tabacco). Parzialmente diverso è il ragionamento relativo, ad esempio, all’abbonamento ad un servizio di streaming musicale. Seppur diverso dall’acquisto del singolo CD, ad esso molto si avvicina in termini di spesa sostenuta dal minore, sebbene sicuramente non possa dirsi lo stesso con riferimento alle ulteriori conseguenze che da questi due contratti derivano. Se da un lato, infatti, il contratto di acquisto del CD si esaurisce con lo scambio delle reciproche prestazioni – trasferimento della proprietà contro pagamento del prezzo – il contratto di abbonamento al servizio di *streaming*, invece, è per sua natura un negozio di durata e, come tale, vincola il minore per un periodo di tempo più ampio con effetti economici maggiormente rilevanti. Similmente, nel caso di *streaming* video, in aggiunta alle condizioni sulla durata, il minore potrebbe facilmente accedere a servizi riservati a specifiche fasce d’età⁵⁰. Volendo valutare l’impostazione secondo la quale l’acquisto effettuato dal minore costituirebbe applicazione della regola dettata in materia di rappresentanza dall’art. 1389 c.c., con riferimento in particolare all’acquisto di beni e servizi, questa interpretazione sarebbe in effetti ancora più attuale nel mondo digitale se si pensa al fatto che l’accesso, ad esempio, ai vari *marketplace online* è effettuato mediante l’utilizzo di un profilo utente. Ove il minore accedesse al profilo del genitore mediante password, indicasse

⁴⁸ Il termine “Web 2.0”, coniato da Darcy Dinucci già nel 1999 e reso poi celebre da Tim O’Reilly grazie ai suoi “Web 2.0 Summit”, individua la seconda – ed attuale – fase evolutiva di Internet, in cui le applicazioni e le interfacce web, in precedenza statiche, interagiscono attivamente con l’utente, enfatizzando contenuti generati dagli utenti, cultura partecipativa e interoperabilità. Per usare le parole di Tim O’Reilly: «*Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic advantages of that platform: delivering software as a continually-updated service that gets better the more people use it, consuming and remixing data from multiple sources, including individual users, while providing their own data and services in a form that allows remixing by others, creating network effects through an “architecture of participation,” and going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences*». Sulle origini del termine, si veda C. Aced, *Web 2.0: the origin of the word that has changed the way we understand public relations*, 2013.

⁴⁹ A riguardo, si veda il paragrafo 1.4 che precede.

⁵⁰ Il punto si pone anche nei confronti dello *streaming* audiofonico.

le specifiche coordinate di pagamento già contenute nel profilo, sarà ancora maggiore il coefficiente di imputabilità in capo all'adulto del cui profilo il minore si è servito, piuttosto che al minore⁵¹.

In tutte le situazioni sopra delineate, il modello delle transazioni ricalca essenzialmente quello tradizionale dell'acquisto di beni o servizi. Il mondo digitale offre, però, possibilità ulteriori che prima non erano realizzabili, o altrimenti profittevoli. Proprio a tale riguardo, è una tendenza sempre più affermata quella per cui molti dei servizi offerti su Internet, via web o su *app*, siano offerti gratuitamente o, quantomeno, offrano la possibilità di usufruire di una versione parziale del servizio senza richiedere alcuna spesa all'utente, secondo un modello di business definito "*freemium*"⁵². Se poi si guarda a taluni servizi che maggiormente attraggono utenti minorenni, emerge come la grande maggioranza di questi servizi siano offerti del tutto gratuitamente o proprio secondo modelli *freemium*⁵³. Se tale gratuità, temporanea o permanente, del servizio può dirsi certa nel suo carattere di irrilevanza economica, lo stesso non può dirsi con riferimento ad altre categorie di beni: come già rilevato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza nazionale e internazionale, il controvalore offerto dall'utente non è tanto costituito dal denaro quanto, allora, dai propri dati personali⁵⁴.

Una fattispecie del genere si verifica, ad esempio, nel momento in cui i minori accedono a servizi di nuovo tipo, che rispondono ad esigenze di comunicazione o manifestazione del pensiero. È il caso dei servizi di rete sociale (*social network*), strumenti che consentono agli utenti di interagire tra di loro e di pubblicare contenuti.

⁵¹ A tale riguardo si veda, tra gli altri, E. Battelli (a cura di), *Diritto privato delle persone minori d'età*, cit., 117, che riporta l'impostazione di taluni autori secondo cui «il contratto concluso dal minore *online* non può che imputarsi all'adulto, titolare tanto del mezzo di pagamento quanto dello strumento informatico, ritenendosi per entrambi sussistente una preventiva tacita "autorizzazione" o quanto meno una successiva ratifica dell'operato del minore che, da ultimo, si manifesta "nell'atto solutorio di pagamento"». Di rilievo è inoltre la considerazione in ordine alla cd. apparenza colposa, sempre ivi analizzata dall'Autore.

⁵² Dall'unione di "*free*" e "*premium*". Questo modello consiste essenzialmente nell'offerta simultanea di due versioni del medesimo servizio: (i) una versione gratuita e limitata, in relazione al tempo di utilizzo, alle funzionalità disponibili, al tipo o numero di utenti, spesso sovvenzionata per il tramite di pubblicità; (ii) una versione a pagamento che corrisponde alla versione completa del servizio, in cui il materiale pubblicitario è assente. Per un approfondimento sul tema, si veda C. Anderson, *Free! Why \$0.00 Is the Future of Business*, in *wired.com*, 25 febbraio 2008.

⁵³ Tra i molti, i servizi che offrono piattaforme di *social networking*, servizi di audio e video *streaming*, i giochi *online*.

⁵⁴ Si veda, ad esempio, S. Thobani, *Il consenso al trattamento dei dati come condizione per la fruizione di servizi on line*, in C. Perlingieri - L. Ruggeri (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, 459 e Ead., *Il mercato dei dati personali: tra tutela dell'interessato e tutela dell'utente*, in questa *Rivista*, 3, 2019, 131. In ordine alla giurisprudenza, si può citare T.A.R. Lazio, 18 dicembre 2019 – 10 gennaio 2020, n. 26, il quale, nell'accogliere parzialmente il ricorso, si sofferma nel censurare talune doglianze della parte ricorrente per la quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (il cui provvedimento era oggetto di ricorso) «avrebbe invaso un campo di esclusiva competenza dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in quanto: non sussisterebbe alcun corrispettivo patrimoniale e, quindi, un interesse economico dei consumatori da tutelare». Con particolare riferimento alle attività di sfruttamento dei dati personali, il T.A.R. Lazio precisa che, in realtà, queste ben «possono altresì costituire un asset disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione di "controprestazione" in senso tecnico di un contratto».

Questa tipologia di servizi ha raggiunto una diffusione estremamente ampia⁵⁵ ed ha assunto un'importanza sempre più preminente nella vita degli individui⁵⁶. Anche in tal caso, il minore interessato all'utilizzo del *social network* conclude nella maggior parte delle fattispecie un contratto a distanza rientrante nel modello economico dei servizi *freemium* e ottiene, in cambio, la possibilità di utilizzare piattaforme sociali.

Nonostante dal punto di vista monetario la contropartita sia esigua o inesistente, stante la gratuità del contratto, dal punto di vista economico in senso generale si potrebbe dibattere se il controvalore fornito dal minore in termini di dati (e di utilizzazione degli stessi) possa o meno considerarsi di modesta entità. Inoltre, la possibile sussunzione dell'accesso ai *social network* all'interno della categoria degli atti minuti non può prescindere da alcune ulteriori considerazioni sull'impatto di tali strumenti nella vita del minore. Da un lato, infatti, la piattaforma sociale implica l'esposizione, anche eventualmente involontaria, del minore a dinamiche che potrebbero richiedere un livello di maturità superiore a seconda delle circostanze specifiche; dall'altro, non può sottovalutarsi che l'eventuale preclusione *a priori* dell'uso dei *social network* potrebbe essere incompatibile con lo sviluppo della personalità dell'individuo all'interno del suo contesto sociale.

Dal punto di vista giuridico, la soluzione della questione è tutt'altro che agevole. Infatti, quando si tratta di nuovi modelli di servizi digitali che implicano non tanto uno scambio di beni quanto piuttosto la possibilità di interagire con gli altri, l'eventuale interprete della normativa (e dei precedenti indirizzi espressi dalla dottrina) deve necessariamente procedere con cautela, stante il tenore degli interessi coinvolti e le molteplici sfaccettature ad essi associate. Tra le varie, ad esempio, è interessante osservare che proprio in relazione alla autodeterminazione degli individui rispetto all'utilizzo dei propri dati personali, il legislatore UE e quello di diversi Stati Membri hanno riconosciuto anche ai minori di anni diciotto la possibilità di disporre dei propri dati personali in autonomia, ossia senza l'avallo preventivo degli esercenti la potestà genitoriale. Ebbene tale circostanza rende il quadro ancor più complesso, atteso che – da una parte – la normativa ammette la possibilità che il minore possa disporre dei propri dati personali a partire da un'età limite (14 anni nell'ordinamento italiano) e – dall'altra – il contratto in base al quale il trattamento dei dati ha luogo potrebbe essere considerato annullabile in quanto concluso da un soggetto legalmente incapace.

L'esempio dei *social network* chiude la nostra breve rassegna. Lungi dall'aver incluso ogni possibile scenario di servizi digitali, riteniamo sia tuttavia possibile tracciare una sorta di linea retta in cui ad un estremo si trovano i servizi digitali che costituiscono la trasmigrazione di servizi dal mondo "fisico" all'interno del mondo digitale senza particolari adattamenti (fuorché quelli precipuamente tecnologici) e che permetterebbero, pertanto, una maggiore analogia con il modello dottrinale degli "atti minuti di vita quotidiana"; all'altro estremo, invece, si collocano quei servizi che implicano considerazioni nuove che tengano conto non soltanto del differente controvalore eco-

⁵⁵ R.M. Visconti, *La valutazione dei social network*, in *Dir. industriale*, 1, 2020, 71. L'Autore menziona una ricerca di digital Italia secondo cui su una popolazione di 7,593 miliardi di individui, 2,958 sarebbero attivi su *social network*.

⁵⁶ F. Camilletti, *Alcune considerazioni sui profili giuridici dei social network*, in *Contratti*, 4, 2017, 417.

nomico delle prestazioni coinvolte, ma anche del ruolo e dell'importanza del relativo servizio per l'affermazione degli individui e per l'esercizio delle loro libertà. Rispetto a tali servizi, riteniamo non sia possibile individuare un confine netto che stabilisca quali di questi possano astrattamente rientrare nella categoria degli "atti minuti di vita quotidiana".

3. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, sembrerebbe che le possibilità per il minore di concludere contratti siano, nel mondo digitale, certamente più ampie rispetto a quelle esistenti nel mondo "fisico". Cionondimeno, tale ampliamento non deriva tanto da tematiche giuridiche (vuoi per l'assenza di una normativa dedicata, vuoi per la difficoltà di applicare quella esistente al nuovo contesto virtuale) quanto, piuttosto, da ragioni tecniche. Come riferito già nel 1996 dalla Commissione Europea in relazione alla circolazione e alla presenza di contenuti illeciti e pericolosi nel *web*, «*Internet does not exist in a legal vacuum*»⁵⁷. Parafrasando, le regole esistono, occorre adattarle all'evoluzione tecnologica. Sebbene sia possibile – come del resto accade quotidianamente – che un minore concluda un contratto con un fornitore di servizi o con una piattaforma di vendita di beni online, si ritiene plausibile l'applicazione delle medesime cautele e tutele previste dall'ordinamento nei corrispondenti casi del mondo non virtuale, sempre a salvaguardia della maggiore fragilità del minore stesso⁵⁸.

Come testimoniato da numerosi e recenti casi mediatici, l'attenzione a questo tipo di tematiche è sempre molto alta, sia da parte del legislatore sia da parte delle autorità nazionali preposte al controllo del mondo digitale nonché da parte dei *player* di mercato, attesa la centralità e l'importanza della tutela del minore. Se questa tutela nel contesto dei contratti conclusi *online* debba assumere connotati *ad hoc*, nella forma di regolamentazione specifica per il minore (o se possa invece derivare dall'applicazione di regole già esistenti) sembrerebbe essere un tema in via di chiarimento, posta in ogni caso la fondamentale rilevanza delle misure tecnologiche adottabili dalle piattaforme on line al fine di assicurare la certezza delle transazioni giuridiche⁵⁹.

⁵⁷ Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *Illegal and harmful content on the Internet*, Brussels, 16 October 1996.

⁵⁸ Si veda, a tale proposito, E. Battelli (a cura di), *Diritto privato delle persone minori d'età*, cit., 114.

⁵⁹ Si pensi, ad esempio, alla possibilità di richiedere l'autenticazione del soggetto che agisce per l'acquisto di uno specifico bene o per l'iscrizione ad un determinato servizio, al fine di garantire che gli utenti siano effettivamente maggiorenni e in grado di stipulare tali negozi giuridici. Tra le varie iniziative, si è menzionato l'utilizzo dello SPID per la gestione dei rapporti *online* con la Pubblica Amministrazione (cfr. nt. 45).